



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

AREA LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. SETTORIALE 185
N. GENERALE 2325 DEL 20/12/2018

**OGGETTO: RICORSO INNANZI AL TAR PUGLIA BARI PROMOSSO DALLA SOCIETÀ
DA.MA.S SALUS S.R.L. CONTRO COMUNE DI TRANI , ASLBAT, COMANDO DEI
CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE N.A.S. DI BARI PER
L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELLE ORDINANZE N. 13 DEL
02.1**



Città di Trani
Medaglia d'Argento al Merito Civile
Provincia Barletta Andria Trani

**AREA LEGALE E CONTENZIOSO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**N. SETTORIALE 185
DEL 20/12/2018**

OGGETTO: RICORSO INNANZI AL TAR PUGLIA BARI PROMOSSO DALLA SOCIETÀ DA.MA.S SALUS S.R.L. CONTRO COMUNE DI TRANI, ASLBAT, COMANDO DEI CARABINIERI PER LA TUTELA DELLA SALUTE N.A.S. DI BARI PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELLE ORDINANZE N. 13 DEL 02.1

IL DIRIGENTE

VISTI:

- gli artt. 107, 163 – commi 1 e 2 e 183, comma 9, del D.Lgs. nr. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 4, comma 2, D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;
- lo Statuto Comunale e il Regolamento Comunale di Contabilità;
- il decreto sindacale di conferimento allo scrivente Segretario Generale della Responsabilità del Servizio Legale e Contenzioso;

VISTA la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del Procedimento;

RITENUTO che non sussistono motivi per discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che per il presente provvedimento finale non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per chi lo adotta;

DETERMINA

DI APPROVARE integralmente la proposta di determinazione nel testo di seguito riportato, facendola propria a tutti gli effetti;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell'art. 151 e 147 bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 come da allegato;

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio on line per 15 giorni consecutivi e, se del caso, il relativo esborso economico verrà inserito nella sezione "Amministrazione trasparente" secondo le indicazioni degli artt. 26 – commi 2 e 3 – e 27 del D.Lgs. nr. 33/2013;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

In esito all'istruttoria procedimentale condotta e non essendo competente all'adozione del provvedimento finale

SOTTOPONE

la seguente proposta di determinazione all'attenzione del Segretario Generale competente per l'adozione del provvedimento finale .

ATTESTA

ai sensi dell'art 147-bis comma 1, d. d.lgs. N. 267/2000 e del vigente Regolamento Comunale sui Controlli Interni, la regolarità del procedimento istruttorio e che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, nazionale regionale nonché statutaria e regolamentare vigente per il Comune di Trani e dei principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, dando atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 7/8/1990 n. 241 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2018-2020, che non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale nei propri confronti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Angela PICCARRETA

IL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile del Servizio Legale e contenzioso

PRESO ATTO che:

- ricorso, acquisito al protocollo generale n. 39725 del 04.12.2018, innanzi al TAR – Puglia – Bari promosso dalla società DA.MA.S Salus s.r.l. contro Comune di Trani , ASLBAT, Comando dei Carabinieri per la tutela della Salute N.A.S. di Bari per l'annullamento – previa sospensione:
- dell'ordinanza n. 13 del 02.10.2018, notificata il successivo 04.10, con cui il Dirigente S.U.A.P. della Città di Trani ordinava alla società DAMA Salus s.r.l."l'immediata cessazione all'esercizio abusivo delle attività mediche specialistiche ed attività chirurgiche ambulatoriali svolte da personale medico qualificato e abilitato non autorizzata con autorizzazione all'esercizio n. 25 del 7 giugno 2013";
- dell'ordinanza n. 17 del 12.10.2018, di parziale rettifica dell'ordinanza n. 13 del 02.10.2018 nella parte in cui aveva solo parzialmente ripristinato l'originaria autorizzazione con specifico riferimento all'esercizio delle attività polispecialistiche e dell'ambulatorio medico chirurgico(cod. 38-39-89.0 del D.M. 20 LUGLIO 1996) confermando la precedenza ordinanza del 02.10.2018;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi a quali impugnati, ivi compresi, ove lesivi, in quanto facenti parte integrante del provvedimento impugnato.

VISTA la nota prot. gen. 41091 del 11.12.2018 con la quale l'Avvocato Comunale rappresenta l'opportunità di costituirsi in giudizio;

VISTO il verbale di verifica dei presupposti per la promozione dell'azione legale, sottoscritto in data 11.12.2018 dal Sindaco;

ACCERTATA la competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con Decreto L.vo n. 267/2000;

RITENUTO di provvedere in merito e per effetto conferire l'incarico all'avv. Michele CAPURSO al fine di tutelare gli interessi del Comune di Trani nel giudizio *de quo*;

DATO ATTO che in caso di sentenza favorevole all'Ente con condanna di controparte alla rifusione delle spese, ovvero di integrale compensazione, comporterà all'Avvocato Comunale un compenso